COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 82

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2022

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero in La Thuile, nel Palazzo Comunale, nella solita sala delle adunanza consiliari, a seguito di convocazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio in sessione Ordinaria, di Seconda convocazione, in seduta chiusa al pubblico con possibilità per il pubblico di seguire il Consiglio Comunale su apposita piattaforma digitale.

Sotto la presidenza del Sig. Ferraris Mathieu sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
Ferraris Mathieu - Sindaco	Sì
Praz Nicolas - Vice Sindaco	Sì
Giacchetto Fabio Giorgio - Consigliere	Sì
Bandito Dario - Consigliere	Giust.
Sorarù Manuel - Consigliere	Sì
Guarino Laura - Consigliere	Sì
Carradore Daniel Davide - Consigliere	Sì
Lorenzetti Stefano - Consigliere	Sì
Manfredi Christian Giovanni - Consigliere	Sì
Jacquemod Mattia - Consigliere	Sì
Sannazzaro Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alberto VAGLIO.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato inserito all'ordine del giorno.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98.	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Alberto VAGLIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 bis, comma 2, della L.R. 54/98:	
In ordine alla regolarità contabile, parere: favorevole	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto non vi è né imputazione a bilancio né documentazione contabile a corredo della delibera. Visto di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria.	Alberto VAGLIO
Si esprime il parere favorevole di legittimità in merito alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 bis, comma 1, della L.R. n° 54/1998,	IL SEGRETARIO COMUNALE Alberto VAGLIO

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'annodi riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto dell'intenzione di confermare sostanzialmente per l'anno 2022 le aliquote IMU applicate nel 2020 non prorogando l'adozione di alcune delle ulteriori riduzioni ai fini IMU applicate nel 2021, ulteriori riduzioni finalizzate alle problematiche allora riscontrate per alcune tipologie di immobili nel periodo più delicato della pandemia, e cioè l'ulteriore riduzione che era stata applicata ai locali commerciali e ai laboratori così come ai proprietari di immobili locati a residenti che avessero ridotto il canone d'affitto;

Dato atto che, comunque, l'ulteriore riduzione stabilita nel 2021 per i proprietari di immobili commerciali o abitativi che poteva essere riconosciuta a condizione che venisse applicata una riduzione percentuale dell'affitto, ha avuto per il 2021 un riscontro quasi nullo;

Vista la Legge 27.12.2019, n°160 (Legge di Bilancio 2020), art.1, comma 738, che ha stabilito, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e sull'imposta municipale propria (IMU);

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, l'IMU è disciplinata dalla Legge n.160/2019, commi da 739 a 783;

Rilevato che la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) all'art. 1, comma 756 stabiliva che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni avrebbero potuto diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie che sarebbero state individuate da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e avrebbero dovuto redigere la delibera di approvazione delle aliquote previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, di un prospetto che ne avrebbe formato parte integrante e sostanziale [art. 1, commi 756 e 757, legge n. 160 del 2019];

Preso atto che per l'individuazione delle aliquote IMU lo stesso comma rinviava ad un decreto del Ministero dell'economica e delle finanze da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in argomento, decreto, ad oggi, non ancora emanato per cui tale limitazione nella diversificazione delle aliquote IMU non è ancora vigente;

Evidenziato, inoltre, che il comma 758 della Legge n. 160/2019 stabilisce che sono esenti dall'imposta IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato, altresì, l'obbligo di inviare, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 14 ottobre, per la successiva pubblicazione, entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, le deliberazioni sulle aliquote fiscali, ai fini della decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2022;

Acquisito il parere di regolarità contabile rilasciato dal Segretario comunale in qualità di Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. B) del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09/07/2017;

Acquisito il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

Con voti espressi in forma palese, mediante alzata di mano

Consiglieri presenti: 10
Voti favorevoli: 10
Voti contrari: /
Astenuti: /
Consiglieri votanti: 10

DELIBERA

Di dare atto che le aliquote IMU per l'anno 2022 sono le seguenti;

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTA	
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma	2 per mille	
2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota ordinaria	9,4 per mille	
Aliquota per gli immobili delle categorie C1 – C3 e A10 di proprietà o in affitto all'interno dei quali viene svolta attività	4,6 per mille	
lavorativa (documentata da sede indicata nella visura Camerale sede ai fini IVA).		
Aliquota per gli immobili delle categorie C1 – C3 e A10 di proprietà ma sfitti e non utilizzati	7,6 per mille	
Aliquota fabbricati produttivi di categoria D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato	
Aree edificabili	7,6 per mille	

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTA
E' prevista la riduzione della base imponibile al 50%: "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori."	50% assimilate alle abitazioni principali 50% 4,6 per mille
Immobili concessi in locazione con contratto regolarmente registrato, per un minimo di 5 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno e solo per i mesi di effettiva locazione, a condizione che copia dei suddetti contratti venga preventivamente presentata o inviata all'ufficio tributi comunale. Il numero massimo di immobili a cui sarà possibile applicare l'aliquota ridotta non potrà superare le 15 unità per ogni soggetto passivo d'imposta.	
Unità immobiliari concesse in uso gratuito con atto o scrittura privata registrati, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado che vi abbiano stabilito la residenza.	
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà. Unità immobiliari abitative locate ad uso foresteria di cat A	4,7 per mille
(escluso l'A10) l'imposta è ridotta al 20%. Il modulo di comunicazione per l'applicazione della relativa riduzione da presentare obbligatoriamente agli uffici comunali può essere richiesto direttamente in Comune;	

Di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

Il Presidente	
Ferraris Mathieu	

Il Segretario Comunale	
Alberto VAGLIO	

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line dal 28/12/2021 e vi rimarrà pubblicata sino al 12/01/2022, diventando esecutiva a decorrere dal primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 bis e 52 ter della legge regionale n 54/1998.

La Thuile, il 28/12/2021

Il Segretario Comunale
Alberto VAGLIO